

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2024/2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 020/Campionati Giovanili del 27/09/2024

Campionato Nazionale Under 17 Serie C

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 27/09/2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Gara del 15/09/2024

Reclamo F.C. Crotonese gara A.C.R. Messina – F.C. Crotonese

Il Giudice Sportivo,

- Visto il referto della gara Messina - Crotonese disputata il 15/09/2024, terminata con il risultato di 1 – 1 e il supplemento di rapporto;
- visto il preannuncio di reclamo e il successivo ricorso, tempestivamente presentati dalla società Crotonese rispettivamente in data 16/09/2024 e in data 18/09/2024, la quale ha chiesto che “alla società ACR Messina venga inflitta ex art. 10 C.G.S. la sanzione della perdita della gara oggetto di ricorso con il punteggio di 0-3”, per aver effettuato quattro sostituzioni utilizzando quattro slot (interruzione di gara) anziché i tre previsti dal regolamento;
- preso atto che la società Messina, pur avendo ricevuto la comunicazione del preannuncio e del ricorso, non ha prodotto osservazioni, mentre la società Crotonese, in data 25/09/2024, ha presentato una memoria con cui insiste nel ricorso;
- esaminato il referto di gara da cui risulta che la società Messina ha effettuato quattro sostituzioni di calciatori in quattro momenti di gara (segnatamente al 13°, al 16°, al 26° e al 34° del secondo tempo);
- visto l'art. 10 del Regolamento del Campionato (allegato n° 05 del Comunicato Ufficiale n° 06/Campionati Giovanili del 09/08/2024) che stabilisce che ogni squadra può effettuare le sostituzioni in tre momenti qualsiasi di gara oltre all'intervallo tra il primo ed il secondo tempo e che “**l'inosservanza di tale norma è punita con le sanzioni previste dall'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve le ulteriori sanzioni applicabili**”;
- considerato che l'art. 8, co. 1 del CGS indica, in termini generali e meramente descrittivi, le sanzioni che possono essere inflitte alle società in caso di violazioni delle norme statutarie e di ogni altra disposizione dell'ordinamento, rimettendo agli organi di disciplina di punire le società “con una o più delle sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi”; mentre l'art. 8, co. 2 stabilisce che “alla società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10”;
- rilevato pertanto che il regolamento, con il rinvio generico alle sanzioni di cui all'art. 8, non ha inteso stabilire che la predetta violazione determina l'automatica applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 10 (perdita della gara), come rispetto ad altre violazioni (ad. esempio nel caso di violazione della norma sul numero massimo di sostituzioni, v. art. 8.3 del Comunicato



Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 10/07/2024), per cui spetta al Giudice Sportivo valutare quale sanzione applicare nel novero di quelle indicate dall'art. 8 del CGS;

- ritenuto di dover dare continuità a quanto stabilito dalla Corte Sportiva di Appello (Sez III, Decisione n. 0014 del 18 ottobre 2019) che in una fattispecie sovrapponibile a quella per cui è reclamo – anche si trattava di un altro campionato, con regole parzialmente diverse, ma con la previsione di un numero massimo di slot per effettuare le sostituzioni - ha così statuito: *“la sanzione richiamata dalla norma (art. 17, comma 4, vecchio CGS FIGC ora trasfusa nell’art. 10, comma 6, lett. a) trova applicazione per il caso in cui la squadra “...fa partecipare calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”: in questa ultima accezione si inquadra anche il caso previsto nell’art. 74, comma 2 delle NOIF secondo cui “...possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco”. È evidente che la sanzione di cui all’art. 10 CGS (testo che, ratione temporis, va applicato al caso di specie, si riferisce alla prima parte e cioè a quella secondo cui non si può andare oltre le cinque sostituzioni. La norma sanzionatoria non può, invece, essere utilizzata per la seconda parte e cioè per le modalità della sostituzione (tre interruzioni di gioco + quella dell’intervallo), in quanto in questo caso la sanzione della perdita della gara sarebbe assolutamente eccessiva e non connessa a quanto dice l’art. 10. Le modalità di sostituzione sono, infatti, a tutela del normale svolgimento della tempistica di gioco, ma sono cosa diversa dal far partecipare alla partita giocatori che non hanno titolo (perché in eccesso al numero delle sostituzioni già effettuate);*
- ritenuto pertanto che debba essere omologato il risultato conseguito sul campo, ma che debba essere comminata un’ammenda alla società Messina nella quantificazione della quale deve tenersi conto del risultato conseguito sul campo;
- visto l’art. 65, comma 1 lett b) del C.G.S.;

P.Q.M.

respinge il reclamo della società Crotone e omologa il risultato della gara di 1 - 1; infligge alla società Messina l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Si addebita il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Gli importi delle eventuali ammende comminate saranno addebitati sul conto campionato della società.

I provvedimenti contenuti all'interno del presente Comunicato potranno essere impugnati con le modalità e i termini previsti dall'Art. 71 del Codice di Giustizia Sportiva. Si indicano di seguito le modalità di pagamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000

PUBBLICATO IN ROMA IL 27/09/2024

IL SEGRETARIO

Vito di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci

